

istituzione. L'importo spettante alla decorrenza deve essere assoggettato ai successivi aumenti perequativi.

La legge 29 novembre 2007, n. 222, "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale", all'articolo 34 reca disposizioni in favore delle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti e reca altresì ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento dei benefici economici in favore dei propri iscritti e sono tenuti a rendicontare al Ministero dell'interno tali pagamenti ai fini del rimborso da parte del medesimo Ministero. In particolare, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione.

La legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività", prevede una serie di interventi in materia previdenziale e, in particolare, modifica i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità, nonché alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, rispetto a quanto contenuto nella legge 23 agosto 2004, n. 243, e stabilisce una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici anticipati conseguiti con 40 anni di anzianità contributiva.

Tali modifiche normative non si applicano ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007 e che continuano a poter conseguire la pensione secondo la normativa in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2008.

L'articolo 1, comma 1, sostituisce la Tabella A, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, con le Tabelle A e B allegate alla legge n. 247 del 2007.

Inoltre l'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), della legge n. 247 del 2007 sostituisce l'articolo 1, comma 6, lettera a), della citata legge n. 243 del 2004; l'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), della predetta legge n. 247 del 2007 sostituisce l'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della citata legge n. 243 del 2004.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2008, i lavoratori autonomi potranno andare in pensione di anzianità al raggiungimento dei requisiti di seguito specificati.

Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, almeno 59 anni di età anagrafica e 35 anni di contribuzione; dal 1° luglio 2009, la Tabella B ha introdotto il "sistema delle quote" in base al quale il diritto alla pensione si consegue, in presenza di un'anzianità contributiva minima di 35 anni, al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall'assicurato, secondo la seguente progressione: dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, la quota da raggiungere è 96 con un'età anagrafica minima di 60 anni; dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 la quota da raggiungere è 97 con un'età anagrafica minima di 61 anni; a decorrere dal 1° gennaio 2013 la quota da raggiungere è 98 con un'età anagrafica minima di 62 anni.

Resta fermo che il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente dall'età, si perfeziona, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Resta altresì fermo che per i lavoratori rientranti nel sistema contributivo il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, può essere ottenuto, a partire dal 1° gennaio 2008, con i seguenti requisiti: 60 anni di età, se donne, e 65 anni, se uomini, e almeno 5 anni di contribuzione effettiva (articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243); a prescindere dal requisito anagrafico con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l'importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale.

Il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia rimane soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Il provvedimento legislativo in argomento ha, inoltre, introdotto una novità in tema di computo della contribuzione utile al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.

L'articolo 1, comma 77, lettera b) ha, infatti, aggiunto il comma 5 ter all'articolo 2 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184. In base a tale ultima disposizione ai fini del computo dei 40 anni di contribuzione per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo diventano utili anche i contributi da riscatto dei periodi di studio.

Continuano, invece, a rimanere esclusi nel caso di specie i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria.

I periodi di contribuzione utili per il raggiungimento dei 40 anni sono gli stessi da utilizzare per il raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso a pensione ai sensi del citato articolo 1, comma 6, lett. b), n. 2), della legge n. 243 del 2004, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lett. a), n. 2), della più volte citata legge n. 247 del 2007.

Pertanto, anche in quest'ultima fattispecie, diventano utili per il diritto a pensione i contributi da riscatto dei periodi di studio.

L'articolo 1, comma 5, della legge n. 247 stabilisce un regime "transitorio" di decorrenze per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione o al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dai singoli ordinamenti.

Le finestre di accesso per il pensionamento di vecchiaia non si applicano a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2007.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lett. c), della legge in esame, i lavoratori autonomi che risultino in possesso dei requisiti previsti per il pensionamento sia di anzianità che di vecchiaia: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere alla pensione dal 1° ottobre dello stesso anno; entro il secondo trimestre dell'anno, dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il terzo trimestre dell'anno, dal 1° aprile dell'anno successivo; entro il quarto trimestre dell'anno, dal 1° giugno dell'anno successivo.

Nulla è innovato per quanto riguarda la disciplina in materia di "finestre di accesso" per i lavoratori che accedono al trattamento pensionistico di anzianità con un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni ai quali si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243.

Relativamente ai soggetti che conseguono il diritto a pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con i requisiti stabiliti dall'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della predetta legge n. 243 del 2004, come modificata dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), della legge n. 247 del 2007 si è in attesa di specifico parere dei Ministeri vigilanti.

La suddetta legge n. 247 del 2007 non ha apportato modifiche all'articolo 1, commi da 3 a 5, della citata legge n. 243 del 2004, recanti la cosiddetta "salvaguardia del diritto a pensione" per coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007.

Alcune innovazioni sono state, invece, introdotte dall'articolo 1, comma 2, lettera c), lettera d) e lettera e), del provvedimento in esame.

La prima delle disposizioni appena citate, modificando l'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, ha stabilito che la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2007 in materia di pensionamenti di anzianità, continui ad applicarsi anche dopo la predetta data ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 20 luglio 2007.

L'articolo 19, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le pensioni dirette di anzianità, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Dalla stessa data sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, a condizione che il soggetto abbia maturato i

requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinati dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge.

Con effetto dal 1° gennaio 2009, relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

- a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
- b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

Il comma 2, della stessa legge, sopprime i commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'articolo 2 del decreto 30 luglio 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ha fissato in euro 457,67 la nuova misura dell'assegno per l'assistenza personale e continuativa che l'Istituto eroga ai pensionati di inabilità, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Il decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 20 novembre 2008, ha fissato nella misura definitiva dell'1,7 per cento la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2007 (articolo 1), e ha determinato, dal 1° gennaio 2009, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2008 nella misura del 3,3 per cento, salvo conguaglio da effettuarsi per l'anno successivo (articolo 2).

La Banca Centrale Europea, nell'anno 2009, ha adottato quattro provvedimenti fissando il tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, nella misura, rispettivamente, del 2 per cento (dal 21 gennaio), dell'1,50 per cento (dall'11 marzo), dell'1,25 per cento (dall'8 aprile) e dell'1 per cento (dal 13 maggio).

L'interesse di differimento, maggiorato di 6 punti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996 è, quindi, pari al 7,00 per cento a decorrere dall'ultima data, mentre le sanzioni civili verranno applicate, dalla stessa data, nella misura del 6,50 per cento.

La legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, ha stabilito:

- all'articolo 4, comma 2, che i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo nazionale del servizio civile, con la modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, e sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi;
- all'articolo 19-ter, comma 2, la reintroduzione per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 della disciplina dell'indennizzo per le aziende commerciali in crisi. Per far fronte agli oneri che ne derivano viene disposto, contestualmente, la proroga fino al 2013 dell'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09 per cento prevista a carico degli iscritti alla Gestione; mentre i commi 3 e 4, dello stesso articolo, prevedono che le relative domande debbono essere presentate entro il 31 gennaio 2012 e che l'indennità è erogata fino alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia;
- all'articolo 32, commi 1 e 2, di modificare la disciplina sull'aggio dovuto agli agenti della riscossione, apportando modifiche procedurali. Esso è determinato in misura non più variabile, ma in una percentuale fissa pari al 9 per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora; il successivo comma 3, la modifica relativa alla restituzione delle anticipazioni effettuate dalle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione in forza del cosiddetto obbligo del "non riscosso come riscosso"; al comma 7, la riduzione da 8.000 a 5.000 euro il limite di importo al disotto

del quale l'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare e consentendo di avviare direttamente tale espropriazione (senza preventiva iscrizione di ipoteca) anche quando il credito da riscuotere non supera il 5 per cento del valore dell'immobile da vendere all'asta;

- all'articolo 32-bis, comma 1, che gli importi determinati a seguito delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento (ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462) siano direttamente iscritti a ruolo, ove si tratti di somme dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e sanzioni per ritardato o omesso versamento. L'iscrizione è effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate; il successivo comma 2, invece demanda alla società Equitalia SpA il riversamento delle somme riscosse agli enti previdenziali creditori, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

PAGINA BIANCA

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Gestione per la tutela previdenziale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo

Rendiconto dell'anno 2009

PAGINA BIANCA

Relazione del Direttore generale

Il bilancio consuntivo dell'anno 2009 della Gestione per la tutela previdenziale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, presenta un positivo risultato di esercizio pari a 7.759 mln.

Per effetto di tale risultato l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 2009 passa da 48.697 mln a 56.456 mln.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

Risultato di esercizio e situazione patrimoniale

(in mln)

Anno	Risultato di esercizio	Situazione patrimoniale al 31 dicembre
2005	4.711	27.397
2006	5.507	32.904
2007	7.542	40.446
2008	8.251	48.697
2009	7.759	56.456

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale risultano indicati i dati complessivi della Gestione relativi:

- ai “valori economici” delle entrate e delle uscite accertati per il 2009 raffrontati con i corrispondenti dati accertati per l’anno 2008;
- alla situazione patrimoniale risultante all’inizio e alla fine degli anni 2008 e 2009.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2008	DIFFERENZE
	(in migliaia)		
AVANZO PATRIMONIALE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO.....	48.697.341	40.445.872	8.251.469
VALORE DELLA PRODUZIONE			
PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI			
Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	6.715.200	6.716.834	-1.634
Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni.....	15.214	11.210	4.004
Poste correttive e compensative di entrate correnti - <i>Rimborso di contributi</i>	-81.876	-49.208	-32.668
<i>Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi</i>	6.648.538	6.678.836	-30.298
ALTRI RICAVI E PROVENTI			
Entrate non classificabili in altre voci	33.227	59.386	-26.159
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	33.227	59.386	-26.159
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	6.681.765	6.738.222	-56.457
COSTO DELLA PRODUZIONE			
COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			
Spese per prestazioni	-374.026	-303.022	-71.004
Poste correttive e compensative di spese correnti - <i>Recupero prestazioni</i>	3.218	2.487	731
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
Svalutazione crediti per prestazioni da recuperare.....	-257	-664	407
ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI			
Assegnazione al Fondo accantonamento dei proventi di cui all'art.44, legge n.289/2002.....	-12	-60	48
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
Trasferimenti passivi	-14.837	-15.298	461
Spese non classificabili in altre voci	-56	-42	-14
Spese di amministrazione	-29.236	-30.480	1.244
Oneri per il trasferimento allo Stato di economie di spese di amministrazione.....	-420	-3	-417
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-415.626	-347.082	-68.544
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) - (B)	6.266.139	6.391.140	-125.001
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
Redditi e proventi patrimoniali	23	16	7
Interessi attivi sul conto corrente con l'INPS	1.496.105	1.862.845	-366.740
Canone d'uso netto degli immobili strumentali.....	23	43	-20
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-683	-758	75
<i>Totale proventi e oneri finanziari</i>	1.495.468	1.862.146	-366.678
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
PROVENTI STRAORDINARI			
Sopravvenienze attive, insussistenze passive	246	18	228
Sopravvenienze passive ed insussistenze attive derivanti dalla gestione dei residui	19	-	19
<i>Totale proventi e oneri straordinari</i>	265	18	247
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	7.761.872	8.253.304	-491.432
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
Oneri tributari.....	-2.488	-1.835	-653
RISULTATO D'ESERCIZIO	7.759.384	8.251.469	-492.085
AVANZO PATRIMONIALE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	56.456.725	48.697.341	7.759.384

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la Gestione nell'esercizio 2009, di seguito si forniscono alcune delucidazioni relative alle partite di entrata e di uscita maggiormente significative.

Valore della produzione: 6.682 mln

Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi – Le "Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti" ammontano a 6.715 mln, con una diminuzione di circa 2 mln rispetto al 2008.

Sulla quantificazione dei contributi ha inciso:

- l'incremento dell'aliquota contributiva che, complessivamente, è stata determinata, per l'anno 2009, nella misura del 25,72 per cento a cui sono stati assoggettati tutti i soggetti iscritti alla Gestione privi di un'altra tutela previdenziale obbligatoria, mentre agli altri iscritti è stata applicata l'aliquota del 17 per cento;
- l'aumento del limite massimo di reddito imponibile che, per l'anno in corso, è stato rivalutato, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, in euro 91.507,00 (euro 88.669,00 nel 2008);
- il numero dei contribuenti iscritti che hanno versato alla Gestione è stato stimato in 1.730.000 unità a fronte di 1.821.000 del 2008 (- 91.000 unità), suddivisi in 1.481.000 collaboratori e 249.000 professionisti.

Il complessivo gettito contributivo viene analizzato nell'allegato n. 2.

Le "Quote di partecipazione degli iscritti all'onere della Gestione", accertate in 15 mln, riguardano, soprattutto, i proventi per divieto di cumulo fra pensioni e redditi da lavoro (7 mln), i valori di riscatto per il periodo del corso legale di laurea (4 mln) e i valori di riscatto diversi per periodi scoperti di assicurazione (3 mln). Il dettaglio delle voci e degli importi è riscontrabile nell'allegato n. 3.

A rettifica dei proventi suddetti vengono indicate le "Poste correttive e compensative di entrate correnti" che, accertate in 82 mln, riguardano quasi esclusivamente i rimborsi di contributi.

Altri ricavi e proventi - Si riferiscono alle "Entrate non classificabili in altre voci" che, complessivamente, ammontano a 33 mln e interessano, maggiormente, i Trasferimenti dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali per 31 mln (allegato n. 4) più, infine, altre voci di minore importo riscontrabili nel conto economico.

Costo della produzione: 416 mln

Costi per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - Le "Spese per prestazioni", illustrate nell'allegato n. 5, risultano impegnate nel complesso per 374 mln (+ 71 mln rispetto al consuntivo 2008). Esse si riferiscono, in gran parte, alle rate di pensione a carico della Gestione per 312 mln (+ 68 mln rispetto al 2008) e alle prestazioni non pensionistiche per 62 mln (58 mln nel 2008), riferite, queste ultime, alle indennità di maternità e paternità (38 mln) che, nell'esercizio 2009, sono state elargite a 4.706 soggetti, e agli assegni per il nucleo familiare (19 mln).

Nello stesso allegato figura l'apporto dello Stato alla Gestione a titolo di oneri non previdenziali che, per l'anno 2009, risulta di 10 mln (4 mln nell'esercizio precedente).

A temperamento della suindicata voce vengono indicate le "Poste correttive e compensative di spese correnti" che, imposte per oltre 3 mln, si riferiscono ai recuperi di prestazioni pensionistiche e temporanee.

Nei prospetti che seguono si riportano, rispettivamente, i dati riguardanti il numero delle pensioni liquidate negli anni 2008 e 2009, il relativo onere complessivo e l'importo medio delle stesse e i dati relativi al numero delle pensioni esistenti alla fine degli anni 2008 e 2009, il relativo importo complessivo lordo e medio, suddivisi per categoria.

Pensioni liquidate negli anni 2008 e 2009

(in unità di Euro)

anno	categoria	numero	Importo annuo	importo medio annuo
2008	Vecchiaia.....	26.127	41.673.189	1.595
	Invalidità.....	333	819.548	2.461
	Superstiti.....	2.354	2.017.916	857
	Totale.....	28.814	44.510.653	1.545
2009	Vecchiaia.....	23.149	46.450.039	2.007
	Invalidità.....	339	1.031.988	3.044
	Superstiti.....	2.671	2.530.484	947
	Totale.....	26.159	50.012.511	1.912

Pensioni esistenti alla fine degli anni 2008 e 2009

(in unità di Euro)

anno	Categoria	numero	importo annuo	Importo medio annuo
2008	Vecchiaia.....	173.317	212.712.511	1.227
	Invalidità.....	910	2.243.621	2.465
	Superstiti.....	10.256	7.568.390	738
	Totale.....	184.483	222.524.522	1.206
2009	Vecchiaia....	194.338	282.020.548	1.451
	Invalidità....	1.083	2.902.336	2.680
	Superstiti....	12.829	10.337.572	806
	Totale.....	208.250	295.260.456	1.418